

**DELIBERAZIONE 17 OTTOBRE 2024**

**418/2024/R/EEL**

**MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 179/09, IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPROVVIGIONAMENTO DALL'ESTERO, DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 6, DELLA LEGGE 99/09**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1312<sup>a</sup> *bis* riunione del 17 ottobre 2024

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge 28 dicembre 2015);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15 (di seguito: decreto-legge 30 dicembre 2021);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 666/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2016, 21/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 21/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2022, 93/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 93/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 140/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 140/2022/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE) nella versione approvata con la deliberazione 23 luglio 2024, 304/2024/R/eel;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 347/2024/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 347/2024/R/eel)

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione ARG/elt 179/09 disciplina il servizio di importazione virtuale di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge 99/09;
- la deliberazione 179/09 ha previsto che i soggetti selezionati ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 99/09:
  - dimostrino a Terna di aver effettivamente concluso dei contratti di approvvigionamento all’estero;
  - rendano effettivamente disponibile l’energia elettrica oggetto dei contratti di approvvigionamento all’estero nei mercati esteri “limitrofi”, dai quali sarebbe possibile raggiungere il mercato italiano senza costi di congestione in presenza dell’*interconnector*;
  - ottengano, contestualmente, la disponibilità nel mercato italiano della medesima quantità di energia resa disponibile all’estero;
- per dare attuazione a quanto sopra descritto contenendo l’onerosità del servizio, la deliberazione 179/09 ha previsto l’individuazione da parte di Terna, attraverso procedure concorsuali da svolgersi annualmente, di uno o più soggetti (di seguito: “*shipper*”) che si impegnano a rendere disponibile ai soggetti selezionati nel mercato italiano una quantità di energia corrispondente a quella da questi resa disponibile ai medesimi *shipper* all’estero e comunque non superiore a quella corrispondente alla capacità di trasporto di cui al contratto di mandato stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma 4, della legge n. 99/09;
- la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede, in particolare, che la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna):
  - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti selezionati ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 99/09, che intendano avvalersi delle misure di cui al comma 6, del medesimo articolo 32 (di seguito: contratto Terna-finanziatori);
  - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti che si impegnano a dare esecuzione al servizio di importazione virtuale selezionati in esito alle aste per l’importazione virtuale (di seguito: contratto Terna-*shipper*);
  - predisponga un regolamento disciplinante le aste per l’importazione virtuale (di seguito: Regolamento);
- la legge 99/09 ha inizialmente fissato come termine ultimo per il servizio di importazione virtuale il 31 dicembre 2015;
- l’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015 ha modificato la legge 99/09, prorogando la durata massima del servizio al 31 dicembre 2021;

- l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, ha previsto che la scadenza temporale di cui all'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, fosse ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2026;
- coerentemente con la scadenza temporale di cui al precedente alinea, la deliberazione 93/2022/R/eel ha modificato la deliberazione ARG/elt 179/09 prevedendo che fino alla entrata in esercizio di tutti gli *interconnector*, di cui all'articolo 32 della legge 99/09 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 a valere per l'anno solare 2026, Terna organizzasse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le aste per l'importazione virtuale riferite all'anno solare successivo;
- con la deliberazione 140/2022/R/eel, l'Autorità ha approvato l'ultimo aggiornamento degli schemi del contratto Terna-finanziatori e del contratto Terna – *shipper* unitamente al regolamento disciplinante le aste per l'assegnazione del servizio di importazione virtuale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 347/2024/R/eel l'Autorità ha proposto di introdurre delle modifiche alla regolazione del servizio di importazione virtuale valevoli a partire dall'anno 2025 fino alla cessazione del servizio;
- le modifiche proposte dall'Autorità, alla luce dell'accresciuta volatilità dei prezzi che si registrano nelle principali borse europee, sono volte a consentire ai soggetti selezionati la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio di importazione virtuale anche su base trimestrale, superando l'attuale impostazione esclusivamente annuale del servizio; in questo modo i soggetti selezionati avrebbero – per la quota parte di capacità da essi stessi attribuita al servizio trimestrale - la facoltà di individuare un mercato di riferimento diverso per ogni trimestre dell'anno e Terna dovrebbe conseguentemente, in aggiunta alla consueta procedura su base annuale, esperire delle ulteriori procedure concorsuali prima dell'avvio di ciascun trimestre dell'anno per l'individuazione degli *shipper*;
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno accolto con favore la possibilità che il servizio di importazione virtuale possa essere gestito anche su base trimestrale;
- tra le risposte alla consultazione è stata sottolineata la necessità di ampliare le modalità con cui i soggetti selezionati possono presentare le necessarie garanzie finanziarie a Terna, in ragione del fatto che i possibili cambiamenti in corso d'anno in merito ai mercati di riferimento potrebbero comportare l'esigenza di adeguare l'ammontare garantito con tempi molto ristretti;
- alcuni *shipper* hanno richiesto che, una volta espletate le formalità di accreditamento presso Terna per la partecipazione alla procedura concorsuale annuale, lo stesso accreditamento sia ritenuto valido anche per la partecipazione alle procedure di selezione trimestrali;
- molti *shipper* che hanno partecipato alla consultazione hanno sottolineato una problematica non direttamente collegata con la proposta dell'Autorità e relativa al fatto che la capacità oggetto di importazione virtuale è espressa in kW, quando i

principali mercati esteri consentono l'approvvigionamento con una risoluzione massima di decimi di MW, comportando potenziali oneri di sbilanciamento in capo ai fornitori del servizio.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno modificare le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09 al fine di adeguare le modalità di gestione del servizio di importazione virtuale alle mutate condizioni dei mercati elettrici europei e in particolare alla maggiore volatilità dei prezzi che si registra nei mercati esteri di riferimento individuati all'articolo 3 della medesima deliberazione;
- sia pertanto opportuno rimodulare la gestione del servizio di importazione virtuale in modo da aggiungere alla tradizionale gestione su base annuale anche una gestione, attivabile su base volontaria da parte di ciascun soggetto selezionato, su base trimestrale;
- coerentemente con la nuova gestione del servizio su base trimestrale, sia necessario che Terna adegui gli schemi del contratto Terna-finanziatori, del contratto Terna-*shipper* e del Regolamento, stipulati ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09 per tener conto delle novità normative che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno, tra cui l'entrata in vigore del TIDE e consentendo la possibilità che i soggetti che vengono accreditati per la partecipazione alle procedure concorsuali per la fornitura del servizio su base annuale possano mantenere l'accreditamento anche per la partecipazione alle procedure di selezione su base trimestrale;
- in particolare, i contratti di cui al precedente alinea dovranno consentire che le garanzie finanziarie previste per il rispetto degli obblighi contrattuali possano essere prestate anche sulla base di depositi cauzionali;
- la problematica segnalata da molti *shipper* relativa alla definizione al kW della capacità avente diritto al servizio di importazione virtuale non rientri nell'ambito degli aspetti normati dall'Autorità ai sensi della legge 99/09 e che pertanto essa debba essere approfondita con il coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e Terna;
- sia necessario prevedere che per l'anno 2025 e per il primo trimestre del medesimo anno, i soggetti selezionati provvedano tempestivamente a:
  - comunicare a Terna la propria decisione in merito alla quota di capacità per cui attivare il servizio di importazione su base trimestrale;
  - comunicare a Terna il mercato di riferimento prescelto, tra quelli di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 179/09;
  - aggiornare le garanzie del rispetto degli obblighi contrattuali che i medesimi soggetti sono tenuti a rendere disponibili a Terna;

e che a tal fine Terna pubblichi tempestivamente un avviso in merito al termine ultimo per l'espletamento di questi adempimenti, che consenta lo svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione degli *shipper*, entro il 31 dicembre 2024

## DELIBERA

1. di richiedere a Terna di predisporre e di inviare all’Autorità, per l’approvazione, entro il primo novembre 2024, uno schema aggiornato dei contratti di cui all’articolo 3.2 e all’articolo 4.2 della deliberazione ARG/elt 179/09, nonché del Regolamento di cui all’articolo 5.2 della medesima deliberazione che consenta la gestione del servizio di importazione virtuale e secondo le indicazioni riportate in motivazione;
2. di prevedere che Terna individui e pubblici tempestivamente la data entro la quale, per l’anno 2025 e per il primo trimestre del medesimo anno:
  - a. ciascun soggetto selezionato, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, è tenuto a comunicare, con modalità determinate da Terna stessa, la quantità di energia elettrica costante in tutte le ore di cui richiede l’importazione virtuale per una potenza comunque non superiore a quella per cui è risultato assegnatario ovvero cessionario, nonché il mercato del Paese estero, individuato tra quelli di cui all’articolo 3, comma 4, della medesima deliberazione, nel quale si impegna a rendere disponibile agli *shipper* l’energia elettrica di cui richiede l’importazione virtuale;
  - b. i soggetti selezionati, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09 sono tenuti a adeguare, secondo modalità stabilite da Terna, l’entità e la durata delle garanzie prestate per il rispetto degli obblighi contrattuali, di cui all’articolo 3.2, della medesima deliberazione;
3. di modificare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la deliberazione ARG/elt 179/09, nei termini di seguito indicati:
  - a. il punto 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“

    - 3.1 I soggetti selezionati che intendano avvalersi delle misure per l’esecuzione dei contratti di approvvigionamento all’estero sono tenuti a:
      - a) fare esplicita richiesta, nei termini indicati da Terna e comunque prima dell’avvio delle aste per l’importazione virtuale relativa all’anno solare o al trimestre successivo, di avvalersi delle misure per l’esecuzione dei contratti di approvvigionamento all’estero; la richiesta contiene almeno i seguenti elementi:
        - i) il mercato del Paese estero, individuato tra quelli di cui al comma 3.4, nel quale il soggetto si impegna a rendere disponibile agli *shipper*, secondo le modalità indicate da Terna nel contratto di cui al comma 3.2, l’energia elettrica di cui richiede l’importazione virtuale su base annuale o trimestrale;
        - ii) la quantità, costante in tutte le ore di ciascun trimestre dell’anno solare successivo, di energia elettrica di cui richiede l’importazione virtuale su base trimestrale per una potenza comunque non superiore alla differenza tra la potenza per cui il soggetto è stato complessivamente selezionato nelle procedure concorsuali di cui all’articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09 ovvero si è reso cessionario e la potenza oggetto di attivazione

- del servizio di importazione virtuale su base annuale di cui alla successivo punto iii);
- iii) la quantità costante in tutte le ore dell'anno di energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale su base annuale, per una potenza comunque non superiore a quella per cui il soggetto è stato complessivamente selezionato nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09 ovvero si è reso cessionario.
- Il soggetto selezionato può modificare, il mercato del Paese estero rispetto a quanto indicato per gli anni o trimestri precedenti nonché, sempre nel rispetto di quanto previsto ai commi 3.2 e 3.3, le quantità di energia elettrica per cui richiede l'importazione, purché detta modifica sia notificata a Terna con adeguato anticipo rispetto alle relative aste per l'importazione virtuale;
- b) dare evidenza a Terna, nei termini dalla stessa determinati, dell'avvenuta sottoscrizione di contratti di approvvigionamento all'estero per quantità di energia elettrica almeno corrispondenti a quelle per le quali si richiede di avvalersi delle misure per l'esecuzione dei medesimi contratti;
- c) sottoscrivere con Terna il contratto di cui al comma 3.2. ”
- b. alla lettera b, del punto 2, dell'articolo 3 le parole “dell'anno” sono sostituite con le parole “del periodo per il quale si chiede l'attivazione del servizio”;
- c. alle lettere b e c del punto 2 dell'articolo 4 dopo le parole “in tutte le ore dell'anno” sono inserite le parole “o del trimestre”;
- d. il punto 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:  
“5.1 Fino alla entrata in esercizio di tutti gli *interconnector* di cui all'articolo 32 della legge n. 99/09 e comunque non oltre il 30 settembre 2026 a valere per l'ultimo trimestre dell'anno solare 2026, Terna, a fronte della richiesta di cui al comma 3.1, lettera a), da parte di soggetti selezionati che ne abbiano diritto ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 99/09, organizza le aste per l'importazione virtuale riferite all'anno solare o al trimestre successivo”
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alla società Terna S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento, e la versione aggiornata della deliberazione ARG/elt 179/09, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*